

Marcatura CE di conformità: chi risponde ?

Il ruolo di Installatore e quello di produttore di macchine – per evitare la confusione dei ruoli e della responsabilità tra cliente e fornitore

I problemi di oggi del fornitore e installatore di macchine

I fornitori e i fabbricanti di macchine e apparecchiature affrontano, per vendere al meglio, le condizioni e situazioni di fornitura più differenti.

Le domande che ci pongono riguardano ad esempio come comportarsi per:

- [la certificazione](#) di macchine da loro fornite ma installate direttamente dal cliente – utilizzatore, e comunque dopo collaudate da loro;
- la certificazione di macchine da loro fornite ma collegate e installate direttamente dal cliente – l'utilizzatore, e magari comunque collaudate da loro
- [la certificazione di più macchine](#) collegate tra di loro (di più fornitori) installate e collaudate sempre da loro,
- la certificazione di macchine con componenti importanti per la sicurezza acquistati (altri fornitori) e installati da loro.

Succede magari quando [il loro cliente non paga](#) perché contesta la regolarità e la sicurezza della macchina fornita, dopo una analisi eseguita

tramite il proprio servizio Prevenzione e Protezione (SPP).

In altre parole: cosa fare, come vendere, [marcare](#), fatturare e farsi pagare, quando il cliente ad esempio vuole occuparsi direttamente dei collegamenti elettrici o di certe sicurezze ([protezioni fisse](#)), o di certi componenti strutturali (incastellature)?

Leggi anche: [Obblighi del Distributore nella Direttiva Macchine](#)

Come installare – mettere in servizio, per fatturare a marcare correttamente?

Il tutto si può sintetizzare così: quando si fornisce una propria macchina, nel senso che è progettata dalla nostra azienda e fatturiamo noi la gran parte di quello che viene installato, ma per motivi o accordi contrattuali, non si può provvedere a fornire tutto, ci si trova nella situazione di [aver difficoltà a marcare CE](#), perché non si consegna un prodotto di cui si controllano tutti i requisiti.



Primo passo per capire che fare: leggiamo la Decisione 768/2008/CE e la Guida UE

Poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva concernono principalmente la progettazione e la costruzione della macchina, il soggetto che si trova nella posizione migliore per assolvere tali requisiti sarà chiaramente quello che in pratica progetta e costruisce la macchina, o che perlomeno ne controlla i processi di progettazione e costruzione.

In alcuni casi il fabbricante può progettare e realizzare la macchina direttamente. In altri casi, la progettazione e la costruzione delle macchine possono essere parzialmente o totalmente demandate ad altri soggetti (fornitori o subappaltatori).

Tuttavia, il soggetto che si assume la responsabilità giuridica della [conformità delle macchine o quasi-macchine](#) ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio, deve garantire un controllo sufficiente dell'opera dei propri fornitori o subappaltatori e possedere le informazioni necessarie per assolvere tutti i suoi obblighi ai sensi della direttiva, come specificati nell'articolo 5.

Di norma gli elementi che costituiscono una macchina, e meglio ancora un insieme di macchine, sono forniti da diversi fabbricanti; tuttavia, un solo soggetto si dovrà assumere la responsabilità della [conformità dell'insieme](#) nel suo complesso.

Tale responsabilità può essere assunta dal fabbricante di una o più delle unità costitutive dell'insieme, da un'impresa in appalto o dall'utilizzatore.

Leggi anche: [Documenti obbligatori nella direttiva macchine](#)

Secondo passo: chiariamo le responsabilità

Se [all'atto della messa in servizio](#) non si è in grado di controllare quanto avvenuto in tutto il processo di assemblaggio e installazione, non è possibile [marcare CE correttamente](#), perché mancano informazioni

fondamentali.

In pratica se i collegamenti elettrici, che fanno parte dell'equipaggiamento elettrico della macchina, sono stati eseguiti da impresa incaricata dal cliente o da un suo elettricista, non si è in grado di garantire il rispetto delle EN 60204 (sicurezza dell'equipaggiamento elettrico).

Quindi se si deve necessariamente marcare CE (per motivi contrattuali, perché così è stata venduta la macchina) e rilasciare la dichiarazione di conformità, si deve controllare con cura quello che ha fatto l'elettricista, farsi dare eventuali schemi o altri riferimenti, magari effettuare qualche test come richiesto appunto dalla EN 60204.

Se invece quello che non si fornisce ad esempio è il quadro elettrico: allora posso pensare alla macchina fornita come a una "quasi-macchina".

Si devono dare le opportune istruzioni scritte del quadro al fabbricante, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza e al sistema di comando e non si marcherà CE, ma si produrrà una Dichiarazione di incorporazione.

Se invece si acquista un componente importante della macchina (ad esempio il *telecomando*) e si fa messa in servizio: si deve controllare accuratamente la idoneità dell'apparecchio acquistato.

Comportandosi come semplice distributore si dovrebbe in generale esercitare la dovuta diligenza rispetto alla macchina che si installa o si fornisce, sapere a quali normative è soggetta ed evitare di fornire macchine che siano palesemente non conformi alla direttiva macchine.

Tuttavia, non si può far carico di verificare direttamente la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine, perché mancano le informazioni del Fascicolo tecnico.

Ma, essendo anche installatori e incaricati della messa in servizio, sicuramente il componente va inserito e integrato nella valutazione dei rischi complessiva della macchina, per accertare che non sussistano rischi residui da valutare e ridurre, o usi scorretti ragionevolmente prevedibili da prevenire e i cui rischi vanno valutati introducendo idonee misure di prevenzione e protezione.